

L'APPROCCIO DELLA CASSAZIONE E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Quote societarie, segnali divergenti

Sui risvolti ai fini delle imposte dirette del trasferimento di quote partecipative arrivano segnali contrastanti dal Fisco e dalla Cassazione. E questa volta è l'amministrazione a mostrare un volto più rassicurante di quello del supremo giudice.

La risoluzione n. 97/E del 25 luglio 2017 delle Entrate reputa non elusiva l'operazione consistente nella scissione societaria e nella successiva cessione delle quote di partecipazione in una delle società beneficiarie.

Impostazione condivisibile perché conferma la libertà per il contribuente di adottare la forma di circolazione del patrimonio d'impresa più consona alle proprie esigenze, a prescindere dalle implicazioni fiscali.

In questa logica, la cessione indiretta dell'azienda, realizzata cioè mediante il previo scorporo in un'entità giuridica distinta ed il successivo trasferimento delle quote societarie, pur essendo operazione essenzialmente neutrale ai fini fiscali, è alternativa valida rispetto alla vendita diretta dell'azienda, cui invece si associa l'immediato realizzo di plusvalenze.

Un'impostazione meno appagante emerge invece dalla sentenza n. 38016/2017, depositata lo scorso 31 luglio.

Pronunciandosi su un caso di dichiarazione infedele, la Suprema corte sostiene che, sebbene non sussista abuso, la cessione della partecipazione totalitaria effettuata beneficiando del regime di esenzione delle plusvalenze (art. 87 Tuir) può ritenersi «simulata» quando l'obiettivo reale delle parti sia trasferire i sottesi beni (nel caso affrontato, un complesso immobiliare); e, di conseguenza, addirittura innescare una sanzione penale a carico dell'autore della pretesa violazione.

La sentenza pare però tralasciare un profilo essenziale, che la coeva risoluzione erariale aveva ben colto.

E cioè che l'obiettivo economico del trasfe-

rimento aziendale può ottenersi indifferente-mente mediante la compravendita diretta del compendio o la cessione delle quote che lo sottendono: entrambe le modalità consentono infatti la trasmissione dell'insieme di valori economici incorporato nell'azienda, vero motore dell'operazione.

Ma se così è, il fatto che le parti si scambino la partecipazione totalitaria col fine di trasferire il controllo economico sull'azienda, di per sé non può ritenersi sintomatico di una simulazione della cessione di quote. In altre parole, se di simulazione si tratta, questa deve reggersi su elementi ulteriori rispetto all'obiettivo economico perseguito dalle parti.

Del resto, la Corte nel caso di specie avrebbe forse potuto ottenere analogo risultato muovendo dalla lettura dell'art. 87 del Tuir; norma che di per sé inibisce il regime di esenzione quando il patrimonio della società ceduta è composto principalmente da immobili patrimoniali.

La tesi della Cassazione, nelle sue estreme conseguenze, finisce insomma per scardinare lo stesso paradigma societario, «annientando» nella sostanza i legittimi effetti derivanti dalla separazione giuridica socio/società.

Certo è che la pronuncia lascia una sensazione di profonda vulnerabilità, amplificata dai rischi penali, laddove individua nella simulazione l'involucro capace di accogliere rilievi che, per carenza dei presupposti, sono fuori dall'abuso del diritto; col rischio di colpire o disincentivare operazioni legittime ed economicamente giustificate.

Scenario non confortante, nel quale non resta che auspicare l'equilibrio degli Uffici nell'apprezzamento delle singole fattispecie e delle Procure chiamate a valutarne gli effetti penali

Michele Marzano
Puri Bracco Lenzi e associati
Studio legale e tributario

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

